480/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Lo Giudice, quale giudice delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c.;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80349** del Registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto dal sig. **XX** (c.f. omissis), rappresentato dal procuratore generale sig. Raz Dokhanian (c.f. DKHRZA73R30Z226X), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Salinetti del Foro di Roma,

contro

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*.

Visti il ricorso e gli atti e i documenti di causa;

uditi all'udienza del 12 novembre 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Federica Sperapani, l'avv. Pierpaolo Salinetti per il ricorrente e la dott.ssa Giulia Donati per il

Ministero dell'economia e delle finanze.

Considerato in

FATTO

1. Con ricorso del 12 aprile 2024 il sig. XX, intestatario delle pensioni di guerra n. omissis e n. omissis, rappresentava che il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Roma, nel mese di agosto 2019 aveva accertato che il medesimo dal 1° gennaio 2015 aveva superato i limiti reddituali di cui all'art. 70, d.p.r. n. 915/1978 omettendo la comunicazione prevista dagli artt. 70 e 80, d.p.r. n. 915/1978 e dall'art. 29, d.p.r. n. 834/1981. Il Mef aveva quindi disposto dal 1° giugno 2019 la revoca definitiva delle citate pensioni di guerra, rilevando l'indebita percezione, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2019, della somma complessiva di euro 57.459,44, di cui euro 28.729,72 per la n. omissis ed euro 28.729,72 per la n. omissis.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A causa di tale condotta il sig. XX era stato sottoposto a procedimento penale per il reato di "indebita percezione di erogazioni pubbliche" previsto dall'art. 316-*ter* c.p. Il Tribunale penale di Roma, con provvedimento dell'11 giugno 2020, aveva disposto ed eseguito sui suoi conti correnti il

sequestro preventivo della somma di euro 57.459,44. Successivamente, con sentenza n. 12279/2021 il Tribunale aveva tra l'altro disposto la confisca di tale somma e la sua restituzione al Mef.

Con provvedimenti notificati il 14 marzo 2024, il Mef invitava il ricorrente al versamento della medesima somma, indebitamente percepita sulle pensioni n. omissis e n. omissis. L'interessato segnalava all'Amministrazione l'erroneità dei provvedimenti, stante la duplicazione del recupero, senza tuttavia ricevere riscontro.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con il presente ricorso chiedeva dunque di accertare che le somme oggetto della richiesta di pagamento del Mef relativa alla pensione di guerra n. omissis non erano dovute, in quanto già restituite a seguito della già citata confisca. Chiedeva dunque di disporre l'annullamento integrale dell'atto impugnato e di tutti gli altri atti presupposti e connessi.

Stante il termine assegnato per il pagamento, chiedeva altresì la sospensione cautelare del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 161 c.g.c., affermando la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

In via istruttoria chiedeva di acquisire gli atti e le informazioni relativi agli spostamenti delle somme

oggetto di confisca diretta.

2. Con memoria del 12 luglio 2024 si costituiva in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, chiedendo di respingere l'istanza cautelare per carenza dei presupposti di legge e, nel merito, di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Dopo aver richiamato le vicende che avevano portato all'indebito, rappresentava che in data 12 aprile 2024 il Ministero aveva comunicato al ricorrente che la procedura di recupero era stata sospesa in attesa di riscontri in merito alle somme sequestrate. All'esito delle richieste a tal fine effettuate, Equitalia Giustizia aveva segnalato che le somme confiscate erano confluite sul capitolo 2414, articolo 2, del bilancio dello Stato. Pertanto, in data 12 giugno 2024, il Mef aveva emesso il provvedimento di annullamento dei due atti di recupero del credito erariale. Il Ministero precisava che la procedura di accertamento dell'indebito era stata attivata a causa dell'omessa comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza penale e della procedura di confisca delle somme.

In merito all'istanza cautelare, rappresentava che il ricorrente non aveva dimostrato il pregiudizio grave

e irreparabile derivante dal provvedimento, né il *periculum in mora*, non essendo stata attivata alcuna procedura coattiva di recupero del credito erariale.

3. Con ordinanza n. 118/2024 questa Sezione, in diversa composizione monocratica, respingeva l'istanza cautelare per carenza del danno grave e irreparabile nonché del *fumus boni iuris*.

4. Con decreto del 20 gennaio 2025 era fissata l'udienza per la trattazione del merito al 17 settembre 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Con memoria del 10 settembre 2025 il ricorrente, preso atto del provvedimento del Mef del 12 giugno 2024 di annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies*, l. n. 241/1990 dell'atto oggetto del presente giudizio, dichiarava di ritenere cessata la materia del contendere e di desistere dal ricorso.

6. All'esito dell'udienza del 17 settembre 2025, rilevata la omessa notifica alla parte resistente del decreto di fissazione di udienza, con ordinanza n. 145/2025 la trattazione del giudizio era rinviata al 12 novembre 2025 per garantire l'integrità del contraddittorio con l'Amministrazione resistente.

7. Con memoria del 29 ottobre 2025 il Ministero dell'economia e delle finanze, richiamati i fatti che avevano condotto all'instaurazione del giudizio,

rilevava che l'annullamento dell'atto impugnato aveva determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8. Con memoria del 31 ottobre 2025 il ricorrente, dopo aver ripercorso lo svolgimento della vicenda, chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 110, commi 6 e 7, c.g.c. o, in mancanza di accettazione, di ritenere cessata la materia del contendere con condanna alle spese per il principio della soccombenza virtuale o in via subordinata con compensazione delle spese.

9. All'udienza del 12 novembre 2025, come da verbale, le parti si sono riportate agli atti depositati. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha dichiarato di accettare la rinuncia al processo del ricorrente.

All'esito della discussione, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con lettura del dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. L'art. 110 c.g.c. dispone che "la rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa", precisando che

"la rinuncia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme".

2. Il ricorrente, con le memorie del 10 settembre 2025 e del 31 ottobre 2025, ha dichiarato di voler rinunciare al processo, ritenendo cessata la materia del contendere, chiedendo di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 110, commi 6 e 7, c.g.c.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di accettare la suddetta rinuncia.

Ne consegue che il giudizio può essere dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Ai sensi dell'art. 110, comma 7, c.g.c., la declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., con pronuncia definitiva, respinta ogni contraria eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza del ricorrente si dispone d'ufficio che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, nei riguardi del ricorrente e di eventuali altri soggetti nominati.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 12 novembre 2025.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

IL GIUDICE

Paola Lo Giudice

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.11.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
14.11.2025 15:38:29
GMT+01:00